

Digitalizzazione di documenti cartacei

Partendo dal documento cartaceo, originale o in copia, e con l'ausilio di specifiche tecnologie (ad esempio, la firma digitale), è possibile creare una copia digitale identica, o equivalente, del documento cartaceo, tramite digitalizzazione, o scansione, dello stesso. È così garantita l'integrità della copia. Poiché identico, il documento elettronico può quindi espletare gli stessi effetti giuridici del documento cartaceo, in particolare presentare lo stesso valore probatorio. Quanto all'ammissibilità in giudizio di documenti elettronici, in caso di contenzioso di natura civile, secondo gli articoli 177-180 del Codice di procedura civile (CPC) gli *“atti in forma elettronica vanno ammessi come prove alla stessa stregua dei supporti di dati tradizionali”* e ancora *“è irrilevante che si tratti sin dall'inizio di atti in forma elettronica o di documenti sottoposti a scansione soltanto in un secondo tempo”*. Si crea così un documento elettronico presunto equivalente a quello cartaceo.

Come per il documento cartaceo, anche per la sua copia elettronica la presunzione di autenticità può però essere contestata. Il documento cartaceo può, infatti, essere stato manipolato o falsificato prima della sua digitalizzazione. In una simile ipotesi, la copia elettronica rappresenta unicamente una copia identica, o equivalente, di un documento cartaceo precedentemente modificato. In caso di contestazione dell'autenticità di un documento elettronico, il CPC evidenzia che *“La controparte non può tuttavia limitarsi ad asserire che quest'ultimo [documento scansionato] non è autentico; deve anzi addurre elementi concreti atti a suscitare nel giudice seri dubbi circa l'autenticità del contenuto del documento o della firma che esso reca”*, cosicché si lascia concludere che *“finché non sia dimostrato il contrario, questi supporti di dati fanno piena prova dei fatti che attestano”*. A rafforzare il valore probatorio, l'art. 179 CPC prevede che *“I registri pubblici e i documenti pubblici fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto”*. Infine e a ulteriore sostegno della valenza probatoria della copia scansionata, si può aggiungere come ai sensi del CPC *“Le copie in forma elettronica possono persino essere considerate documenti originali, segnatamente se la loro archiviazione è conforme alle norme previste dal diritto commerciale (vedi Ordinanza sui libri di commercio del 24 aprile 2002 [RS 221.431] e in particolare le disposizioni che prevedono l'applicazione di quei procedimenti tecnici [ad esempio, l'uso della firma digitale] che garantiscono l'integrità delle informazioni registrate). Se la parte interessata è in grado di dimostrare che tali norme sono state rispettate, la distinzione tra originale e copia diventa irrilevante.”* Riservate le condizioni dell'archiviazione poste dagli Archivi di Stato, i documenti cartacei possono essere distrutti una volta avvenuta la loro digitalizzazione.